

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO**

*“I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso”.*

### **ART. 1 – ISTITUZIONE**

È istituito presso l’Università di Foggia il Centro Linguistico di Ateneo, di seguito denominato CLA.

### **ART. 2 – CARATTERISTICHE E FUNZIONI**

1. Il CLA è un Centro di Servizio di Ateneo che aderisce all’Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU) e si pone come obiettivo generale la diffusione della conoscenza delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri.
2. Il CLA eroga servizi per la didattica e la ricerca, finalizzati all’apprendimento delle lingue straniere nell’Università di Foggia.
3. I servizi forniti dal CLA sono destinati prioritariamente ma non in via esclusiva agli studenti regolarmente iscritti all’Università di Foggia, alle strutture interne, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, agli studenti e ai docenti stranieri ospiti dell’Università nell’ambito di programmi di scambio internazionali. Tali servizi, nel rispetto della priorità d’uso da parte degli utenti interni, possono essere offerti - anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e sempre a fronte del versamento di una somma stabilita a titolo di corrispettivo, dal Consiglio Direttivo, per ciascuna attività – a istituzioni scolastiche, a Enti pubblici e privati nonché, in genere, a chiunque voglia avvalersene.
4. Il CLA offre corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche più diffuse. La certificazione, documento ufficiale rilasciato da enti autorizzati, certifica il livello di conoscenza di una lingua secondo i criteri stabiliti dal Quadro di Riferimento Comune Europeo (CEFR).

### **ART. 3 – OBIETTIVI**

Il CLA persegue i seguenti obiettivi:

- realizzare corsi di lingua straniera e, su richiesta dei Dipartimenti, provvedere alla formazione diretta all’approfondimento del linguaggio specialistico;
- avviare, ove se ne ravvisi l’esigenza, corsi avanzati e/o per principianti finalizzati all’apprendimento delle lingue straniere a supporto degli insegnamenti ufficiali nonché al conseguimento di certificazioni riconosciute almeno in ambito europeo;
- organizzare corsi di lingua italiana per studenti stranieri iscritti presso l’Università di Foggia o ospiti dell’Università nell’ambito di programmi di scambio internazionali, nonché per docenti e ricercatori stranieri operanti presso la stessa Università;
- raccogliere e fornire attività di supporto alle esigenze didattiche delle strutture di Ateneo in campo linguistico;
- sviluppare attività di ricerca in ambito linguistico-applicativo e glottodidattico;

- collaborare con istituzioni scolastiche;
- gestire e coordinare le attività correlate al rilascio delle certificazioni linguistiche riconosciute almeno in ambito europeo;
- offrire consulenza, formazione e aggiornamento linguistico sia a utenti interni che, mediante appositi accordi e convenzioni, a Enti o soggetti privati, nel rispetto delle prioritarie esigenze di Ateneo.

#### **ART. 4 – RISORSE E STRUTTURE**

Per realizzare le finalità espresse nell'art. 3 il CLA si avvale:

- di personale tecnico-amministrativo assegnato al CLA dagli Organi di Ateneo;
- del personale docente presente nell'Ateneo, previo accordo con le strutture di appartenenza;
- dell'opera di collaboratori ed esperti linguistici (CEL) nominati in base alle normative in vigore, salvo assicurare ai Dipartimenti, che organizzino in proprio corsi di linguaggio specialistico e che ne facciano richiesta, la possibilità di utilizzare i CEL;
- di altro personale da acquisire mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato;
- di un'apposita sede, con locali idonei alla didattica e alle altre attività istituzionali, destinata al CLA dall'Amministrazione universitaria;
- delle attrezzature presenti presso le strutture didattiche e di servizio di Ateneo.

#### **ART. 5 – ORGANI**

Sono organi del CLA:

- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore del CLA.

#### **ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- un delegato per ogni Dipartimento, designato da ciascun Consiglio di Dipartimento;
- un rappresentante eletto tra i lettori di madrelingua e i collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo (CEL);
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti al suo interno;
- il Direttore del CLA.

Esso dura in carica un triennio accademico e i suoi membri sono riconfermabili consecutivamente per due volte. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati con decreto del Rettore.

Per le sue attività il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di una unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni di segretario. Il responsabile amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo e il segretario partecipano all'attività del Consiglio con funzioni consultive e di verbalizzazione per quanto riguarda il loro ambito di competenza.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- formulare un programma annuale di attività del CLA e curarne la realizzazione;
- organizzare i corsi di lingua anche su richiesta dei Dipartimenti;
- coordinare l'attività di ricerca svolta dal CLA;
- approvare il rendiconto annuale delle attività del CLA, su proposta del Direttore del Centro;
- predisporre i tariffari per i servizi prestati in favore di soggetti, persone fisiche o giuridiche, interni ed esterni all'Ateneo;
- gestire e coordinare le attività correlate al rilascio delle certificazioni linguistiche, curando i rapporti con gli Enti certificatori;
- dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi e degli strumenti attribuiti nonché per l'organizzazione del personale assegnato al CLA;
- promuovere collegamenti con analoghe istituzioni di altre Università e di altri Enti pubblici o privati;
- proporre agli organi di governo dell'Ateneo la stipula di contratti e convenzioni nonché l'acquisto di attrezzature didattiche e tecniche.

Il Consiglio è convocato almeno una volta l'anno dal Direttore e delibera a maggioranza semplice, in presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità il voto del Direttore vale doppio.

#### **ART. 7 – DIRETTORE DEL CLA**

Il Direttore del CLA è nominato dal Rettore, con proprio decreto, tra i docenti dell'Ateneo. Il Direttore rimane in carica un triennio accademico e può essere riconfermato consecutivamente per due volte.

Il Direttore del CLA:

- coordina le attività svolte dal CLA;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- vigila sull'impiego di risorse umane e finanziarie e sui servizi erogati dal CLA;
- predispone i rendiconti e le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 8 - FINANZIAMENTI**

Il CLA usufruisce di una dotazione finanziaria di funzionamento nella misura disposta dal Consiglio di Amministrazione. Per la realizzazione dei suoi compiti può disporre delle seguenti forme di finanziamento:

- assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche, per l'acquisizione di beni e la realizzazione di servizi;
- contributi provenienti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- proventi per prestazioni a pagamento secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi.

#### **ART. 9 – GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Al CLA si applicano le norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

I corsi organizzati dal CLA sono finanziati:

- con le quote di iscrizione degli studenti. La percentuale a favore dell'Ateneo da trattenere sulle quote di iscrizione è del 10%;
- eventuali contributi di enti pubblici e privati esterni;
- eventuali contributi dell'Ateneo e/o delle strutture universitarie partecipanti (Dipartimenti, ecc.).

Gli eventuali residui attivi, ove possibile, saranno destinati a nuove iniziative didattiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 10 – DISCIPLINA TRANSITORIA**

Le modifiche apportate al presente Regolamento entrano in vigore con la loro pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo.

Contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento così modificato, l'intero Consiglio Direttivo decade ed è legittimato ad operare, in regime di prorogatio, limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Sino alla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo, i provvedimenti di straordinaria amministrazione sono assunti in via esclusiva dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario o da un Delegato rettorale appositamente nominato.